

caratterizza i crediti posseduti dalla liquidazione e l'inclusione nella stessa legge dell'art.9 che "risolve" analoga posizione creditoria riconducibile alla Banca d'Italia, il tutto con un onere per l'Eriario di oltre 4.000 miliardi -- il credito verso il MAF nella attuale disponibilità della liquidazione dovrà trovare adeguata soluzione. L'eventuale utilizzo dell'istituto della cartolarizzazione trova la sua ragion d'essere, nella ragionevole ipotesi della solvibilità del credito, nel fatto che il pagamento da parte dell'Eriario, per debiti di tale importo e di tale fattispecie, si realizza attraverso l'emissione di titoli a scadenza pluriennale e tasso simbolico. Il corrispettivo della cartolarizzazione è, pertanto, condizionato dalle indicate modalità di pagamento.

CONCLUSIONI

La rilettura degli atti del concordato, l'analisi dei comportamenti e dei fatti intervenuti dalla presentazione del ricorso ex art. 16^o f. sino alla stipula della transazione con S.G.R., le risultanze emerse dalle complesse indagini compiute dalla Polizia Tributaria per conto della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, le conclusioni della Commissione Parlamentare secondo cui *"sono da escludere l'esistenza di sintomatologie atte a configurare le ipotesi) di una effettiva realizzazione di comportamenti volti a conseguire o a far conseguire, a persone fisiche e/o giuridiche, nell'ambito di un quadro speculativo preordinato, ingiusti vantaggi patrimoniali; b) che l'operazione, volta a conseguire i massimi realizzi di mercato,*